



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (21 DICEMBRE 2018)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **08-03-2019**

**IL RESPONSABILE
SEGRETARIO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 21.12.2018: **n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 118, n. 119, n. 120.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 21.12.2018: **n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 118, n. 119, n. 120.**



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 36 IN DATA 07.303.2019 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che con propria deliberazione n. 112 in data 21.12.2018 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)" è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 07.03.2019, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019/2021, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, considerata la necessità di programmare e realizzare gli interventi ammessi dal contributo da parte del Ministero dell'interno in modo da poter rispettare le scadenze previste dal decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 07/03/2019, avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 07/03/2019, avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*";
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di programmare e realizzare gli interventi ammessi dal contributo da parte del Ministero dell'interno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 36 IN DATA 07.303.2019 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 3
LETT. C) E 187 COMMA 3**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che:

- la società Co.Se.Ca SpA ha promosso, in data 06.07.2012, dinanzi al Tribunale di Grosseto ricorso per decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione comunale di Monte Argentario per fatture pagate parzialmente e con residuo ammontante a complessivi Euro 1.231.486,44 per prestazione di servizio spazzamento stradale per gli anni 2007 e 2008
- con decreto ingiuntivo n. 583/2012 il Tribunale di Grosseto ingiungeva al Comune di Monte Argentario di pagare in favore di Coseca S.p.a. la somma di € 1.231.486,44 – a titolo di corrispettivo non pagato del servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali moratori maturati e maturandi dal di del dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento ed oltre al compenso per il procedimento monitorio come ivi liquidato;
- con determina n. 395 del 13.07.2015 questo Comune si è costituito in giudizio avverso detta ingiunzione;
- Coseca S.p.a. si è costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- nelle more del giudizio, con atto di cessione di crediti pro soluto, Coseca S.p.a. cedeva a SEI Toscana S.r.l., il proprio diritto di credito vantato nei confronti del Comune di Monte Argentario;
- conseguentemente a quanto sopra esposto è a sua volta intervenuta nel giudizio de quo la cessionaria "SEI Toscana S.r.l." estromettendo Coseca S.p.a.;
- il procedimento si è concluso con sentenza n. 1203 del 23.11.2015, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto (riconoscendo dunque l'inesistenza di qualsiasi obbligazione contrattuale in virtù della quale Coseca aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo) ma ha condannato il Comune a corrispondere a pagare alla SEI Toscana Srl la somma di € 1.213.276,30 a titolo di indebito arricchimento, oltre alle spese di lite che liquidava in euro 27.000,00 oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a.;
- in virtù della sopra citata sentenza l'amministrazione comunale provvedeva con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21.06.2016 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000" a inserire tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente la somma di € 1.213.000,00 ai fini di ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra;
- con determina n. 90 del 24.02.2016 questo Comune ha impugnato la predetta sentenza e ha promosso appello;
- SEI Toscana S.r.l. si è costituita nel giudizio di appello;

Considerato che l'amministrazione Comune con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 66 del 27.06.2017 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/00"
- n. 48 del 18.05.2018 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000"

ha provveduto ad inserire nella parte accantonata del risultato di amministrazione quale fondo contenzioso la somma di € 1.213.000,00 destinata ad ottemperare a quanto previsto nella iniziale sentenza:

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28.02.2019 ad oggetto: C: CMA/Co.Se.Ca. – SEI Toscana srl definizione bonaria del contenzioso ed approvazione dello schema di atto di transazione" con la quale viene deliberato tra le altre cose:

- l'approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di Monte Argentario e SEI Toscana, con l'intervento di Coseca S.r.l. in liquidazione, relativo alla causa pendente
- di dare mandato al dirigente dell'area finanziaria di porre in essere gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'atto di transazione;

Visto l'atto di transazione, approvato con la delibera sopra richiamata, ed in particolare l'art. 2 dove

viene stabilito che il Comune di Monte Argentario corrisponderà in favore di SEI Toscana Srl la somma di € 213.022,10 che verrà accettata a saldo, stralcio e totale tacitazione di tutto quanto residualmente preteso per interessi, spese, anche legali, e che tale somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione avvenuta in data 4 marzo 2019;

Richiamato l'art. 175 comma 2 lett. c) che attesta che tra le variazioni di competenza dell'organo consiliare rientra l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

Richiamato, altresì, l'art. 187 che al comma 3 testualmente recita: *“le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio”*;

Vista la relazione del dirigente competente redatta ai sensi dell'art. 187 comma 3, secondo capoverso da cui si evince che il mancato adempimento nei termini di quanto previsto dall'accordo transattivo determinerebbe danno per l'ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 (Art. 187, comma 3-quaer, del D.Lgs. n. 267/2000)” con la quale viene aggiornato il prospetto del risultato presunto di amministrazione 2018;

Considerato, quindi, che nel prospetto del risultato presunto di amministrazione nella parte accantonata nel fondo contenzioso è inserita la somma di € 1.213.000,00 quale somma derivante da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e destinata ad assolvere alla sentenza a favore della Soc. Coseca a cui è successivamente subentrata la Soc. SEI Toscana;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni espresse e per quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, finanziare l'importo di € 213.022,10 quale somma derivante dall'accordo transattivo attingendo dall'accantonamento a fondo contenzioso di cui sopra;

Ritenuto, altresì, per i motivi espressi, adottare una variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 con utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione – parte accantonata – fondo contenzioso;

Considerato che le suddette variazioni non comportano modifiche agli stanziamenti degli anni successivi;

Visto il prospetto, riportato in allegato, contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2019

ENTRATA Importo

Variazioni in aumento	CO 213.022,10 CA
-----------------------	---------------------

SPESA Importo

Variazioni in aumento	CO 213.022,10 CA 213.022,10
-----------------------	--------------------------------

TOTALE A PAREGGIO	213.022,10	213.022,10
--------------------------	-------------------	-------------------

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147

bis del TUEL;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il TUEL 267/00

DELIBERA

- approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2019

ENTRATA Importo

Variazioni in aumento

CO 213.022,10

CA

SPESA Importo

Variazioni in aumento

CO 213.022,10

CA 213.022,10

TOTALE A PAREGGIO

213.022,10

213.022,10

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine il Consiglio Comunale in considerazione che nell'accordo transattivo è specificato che il versamento dell'importo di € 213.022,10 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo ossia dal 4 marzo 2019

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	0,00	213.022,10	213.022,10
	TOTALE	0,00	213.022,10	213.022,10

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	0,00	213.022,10	213.022,10
	TOTALE	0,00	213.022,10	213.022,10

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	213.022,10
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	213.022,10
Maggiori spese (Allegato A/3)	213.022,10
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	213.022,10

RELAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Iole TOMMASINI, in qualità di **Segretario Generale con attribuzioni delle funzioni dirigenziali dell'Area 1 Amministrativa ex art. 97 comma 4 lett. d) D.lgs. n. 267/00** conferite con Decreto Sindacale n. 2 del 28.02.2019, espone quanto segue:

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28.02.2019 con cui veniva approvato l'accordo transattivo della controversia tra CO.S.ECA, ora ATO 6 TOSCANA, e il comune di Monte Argentario per i motivi in essa interamente richiamati e facente parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Si riassume a brevi linee la vicenda già esaurientemente descritta nella predetta delibera:

- a) Il Comune di Monte Argentario ha aderito al Consorzio CO.S.EC.A. nel 2002
- b) Il CO.S.EC.A. nel 2012 ha notificato ricorso per Decreto ingiuntivo per € 1.231.486,44 relativo a fatture non interamente pagate riferite a prestazione di servizio quali spazzamento stradale e raccolta RSU per gli anni 2007 e 2008
- c) Il Comune si è opposto in giudizio con patrocinio affidato all' Avv. Leonardo Piochi,
- d) Il CO.S.EC.A. ha ceduto i propri crediti in favore di SEI TOSCANA divenuto gestore unico dal 1° gennaio 2014,
- e) SEI TOSCANA è quindi intervenuta di diritto e ha chiesto l' estromissione dalla causa del Consorzio CO.S.EC.A.
- f) Il Giudice del Tribunale di Grosseto dott. P.C. Ottati con sentenza n. 1203 del 2015 ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha condannato il Comune a corrispondere alla SEI Toscana Srl la somma di € 1.213.276,30 a titolo di indebito arricchimento, oltre alle spese di lite.
- g) Il Comune ha impugnato la predetta sentenza e ha promosso appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.

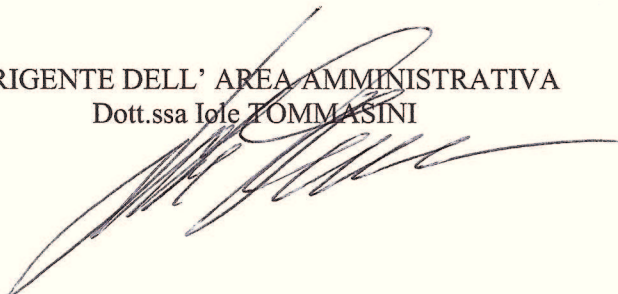
L'Amministrazione comunale, con una complessa e delicata trattativa, prima dell'udienza che avrebbe previsto le precisazioni conclusionali, ha raggiunto un accordo per tramite dei rispettivi avvocati con cui sono state superate le reciproche posizioni configgenti.

L'accordo transattivo prevede che il Comune di Monte Argentario corrisponderà in favore di SEI Toscana S.r.l. la somma di euro 213.022,10. Il predetto importo verrà pagato entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo, ossia dal 4 marzo 2019. Il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Firenze R.G.n. 1461/2016 verrà abbandonato dalle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c. mediante mancata comparizione.

Stante l'avvenuta sottoscrizione dell' accordo da tutte le parti interessate e considerato che occorre procedere al suo perfezionamento nel rispetto dei patti, con l'effettivo pagamento della somma concordata entro i termini temporali stabiliti, si ravvisa la necessità di stanziare apposita "posta di bilancio" con atto di variazione ai sensi dell' art 187 comma 3 della D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., di competenza dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

Monte Argentario 07.03.2019

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Iole TOMMASINI



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Oggetto della Proposta di deliberazione:

variazione al bilancio di previsione

2019-2021 anno 2019

(Proposta di Delibera di Consiglio Comunale)

Il sottoscritto Dottor Gilberto Bargellini, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il triennio 2017-2020 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 15 maggio 2017 a seguito estrazione avvenuta presso la Prefettura di Grosseto in data 28 aprile 2017

- visto l'[art. 239, comma 1, lett. b\), Dlgs. n. 267/00](#);
- visto il Regolamento di contabilità approvato dall'Ente;
- visto il DUP 2019/2021 e conseguente approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale predisposta dall'Ufficio Ragioneria - Bilancio, che presenta le seguenti variazioni

ANNO 2019			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	213.022,100	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA			
Variazioni in aumento	CO		213.022,10
	CA		213.022,10
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO		213.022,10	213.022,10

(la variazione deriva dalla necessità di finanziare l'importo di euro 213.022,10 con l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione – parte accantonata – fondo contenzioso, a seguito transazione con SEI Toscana Srl a fronte debito originario di euro 1.213.276,30 oltre spese; l'importo di euro 1.213.000,00 risulta accantonato a fondo contenzioso, somma risultante dall'ultimo consuntivo, a tale scopo).

- visto che la variazione suddetta non altera gli equilibri di bilancio e rispetta il pareggio di bilancio;
- visto il Parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ATTESTA

l'attendibilità delle previsioni bilancio riportate nella Proposta di Deliberazione in oggetto; e

CONSIDERATA

- la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all'[art. 162, del Dlgs. n. 267/00](#),
- le variare previsioni di spesa congrue e quelle di entrata attendibili sulla base della verifica delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio finanziario,
- coerenti le variare previsioni a norma dell'[art. 239 del Tuel](#) con gli atti di programmazione approvati dall'Ente,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di variazione di bilancio in oggetto.

Porto Santo Stefano, 11 marzo 2019

Il Revisore unico

Dottor Gilberto Bargellini





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 3
LETT. C) E 187 COMMA 3**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**DELIBERA N. 21/2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD
OGGETTO I RENDICONTI 2015 - 2016. ADEMPIMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Viste le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 40 del 21.06.2016 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/00"
- n. 66 del 27.06.2017 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/00"

Considerato che nella delibera:

- n. 40 veniva determinato il risultato di amministrazione al 31.12.2015 pari ad € 7.947.176,21 così composto:

Parte accantonata	€ 3.802.662,39
Parte vincolata	€ 2.149.959,54
Parte destinata	€ 308.710,86
Parte disponibile	€ 1.685.843,42

- n. 66 veniva determinato il risultato di amministrazione al 31.12.2016 pari ad € 7.626.859,88 così composto:

Parte accantonata	€ 5.308.006,44
Parte vincolata	€ 219.183,32
Parte destinata	€ 513.599,53
Parte disponibile	€ 1.586.070,59

Considerato che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana con nota del settembre ad oggetto: "Controllo monitoraggio sul rendiconto dell'esercizio 2015 e 2016 – Richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per istruttoria" ha richiesto all'amministrazione comunale di Monte Argentario chiarimenti e delucidazioni sul rendiconto 2015 e rendiconto 2016 in merito al:

- Risultato della gestione finanziaria ed in particolare al:

Risultato della gestione di competenza,

Risultato di amministrazione,

Flussi e risultato di cassa,

Fondo Pluriennale vincolato,

Evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità,

Verifica vincoli di bilancio

Gestione dei residui

Spesa per il personale

- Rispetto del patto di stabilità interno

Considerata la risposta fornita dagli uffici finanziari dell'ente inviata alla competente sezione della Corte dei Conti nel novembre con la quale vengono fornite tutte le informazioni e le spiegazioni richieste ed in particolare:

- sul rendiconto 2015 per quanto riguarda la composizione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2015,
- sul rendiconto 2016 per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione in cui figurano € 172.000,00 quale accantonamento effettuato per motivi prudenziali;

Considerato che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con apposita pronuncia depositata il 30.01.2019, allegata al presente atto, tenuto conto delle precisazioni effettuate, ha evidenziato:

per l'anno 2015 una non corretta definizione delle poste vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 invitando l'ente ha ricostruire l'esatta composizione delle poste vincolate e rideterminare conseguentemente la composizione dell'avanzo di amministrazione accertato in un totale di € 7.947.176,21;

per l'anno 2016 che la diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2015 si riflette anche sulla composizione del risultato 2016 accertato per un totale di € 7.626.859,88, con la necessità anche per l'anno 2016 di ricostruire la composizione dell'avanzo della parte vincolata;

Considerate le opportune verifiche effettuate dall'ufficio ragioneria che hanno rideterminato la composizione del risultato di amministrazione degli anni 2015 e 2016 sulla base delle osservazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto necessario, per le motivazioni espresse, determinare, con l'adozione di apposito atto, la corretta composizione del risultato di amministrazione di cui alle seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 40 del 21.06.2016 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/00" nella parte relativa alla composizione del risultato di amministrazione nel seguente modo :

Parte accantonata	€ 3.802.662,39
Parte vincolata	€ 2.983.507,16
Parte destinata	€ 308.710,86
Parte disponibile	€ 852.295,80

Come da prospetto allegato alla presente;

· n. 66 del 27.06.2017 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/00" nel seguente modo:

Parte accantonata	€ 5.136.006,44
Parte vincolata	€ 1.328.142,86
Parte destinata	€ 517.343,71
Parte disponibile	€ 645.366,87

Come da prospetto allegato alla presente;

Dando atto che l'importo accantonato per motivi prudenziali di € 172.000,00 trova la sua esatta collocazione nella parte vincolata come quota di vincoli formalmente attribuiti dall'ente e decurtando della stessa cifra la parte accantonata;

Considerato che nella sopra citata pronuncia la sezione della Corte dei Conti stabilisce che l'ente dovrà aver riguardo, non solo alla corretta composizione del risultato di amministrazione conseguito negli anni 2015 e 2016, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli anni successivi per gli effetti che questi si andranno conseguentemente a produrre;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 18.05.2018 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000" di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

Parte accantonata	€ 6.485.694,01
Parte vincolata	€ 477.864,60
Parte destinata	€ 592.487,09
Parte disponibile	€ 2.206.173,57
 Totale avanzo	 € 9.762.219,27

Considerate le variazioni nella composizione dell'avanzo effettuate nell'anno 2015 che hanno portato necessariamente a variazioni nella composizione dell'avanzo dell'anno 2016, la composizione del risultato di amministrazione 2017 viene conseguentemente a variare nel seguente modo:

Parte accantonata	€ 6.485.694,01
Parte vincolata	€ 1.459.973,85
Parte destinata	€ 596.231,27
Parte disponibile	€ 1.220.320,14
 Totale avanzo	 € 9.762.219,27

Come da prospetto allegato ;

Considerato, altresì, che la sezione regionale della Corte dei Conti ha ribadito, in merito al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità degli “oneri concessori” e delle “multe”, sebbene risulti di entità non marginale e di importo significativo, che in assenza di dati contabili la suddetta valutazione sia effettuata con dati extracontabili;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione contabile in data

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Di prendere atto:

- della nota del settembre 2018 Ad oggetto: “Controllo monitoraggio sul rendiconto dell'esercizio 2015 e 2016 – Richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per istruttoria”
- della risposta fornita dagli uffici finanziari dell'ente inviata alla competente sezione della Corte dei Conti nel novembre 2018
- della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Toscana notificata all'amministrazione in data 30.01.2019

2. Di modificare nel seguente modo la composizione dell'avanzo di amministrazione 2015:

Parte accantonata	€ 3.802.662,39
Parte vincolata	€ 2.983.507,16
Parte destinata	€ 308.710,86
Parte disponibile	€ 852.295,80

Come da prospetto allegato

3. Di modificare nel seguente modo la composizione dell'avanzo di amministrazione 2016:

Parte accantonata	€ 5.136.006,44
Parte vincolata	€ 1.328.142,86
Parte destinata	€ 517.343,71
Parte disponibile	€ 645.366,87

Come da prospetto allegato

Di prendere atto che le modifiche sopra riportate hanno delle ripercussioni anche nell'anno 2017 e,

quindi, la composizione del risultato di amministrazione va modificato nel seguente modo:

Parte accantonata	€ 6.485.694,01
Parte vincolata	€ 1.459.973,85
Parte destinata	€ 596.231,27
Parte disponibile	€ 1.220.320,14

Come da prospetto allegato

1. Di prendere, inoltre, atto della segnalazione della sezione regionale della Corte dei Conti

Inerente il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante gli “oneri concessori” e i “proventi da codice della strada” adeguando negli anni a venire il calcolo dello stesso, se necessario con dati extracontabili, e, conseguentemente, sollecitare gli uffici preposti alla puntuale fornitura di tali dati.

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**DELIBERA N. 21/2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA AVENTE AD
OGGETTO I RENDICONTI 2015 - 2016. ADEMPIMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)		7.947.176,21
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015			3.802.662,39
Totale parte accantonata (B)			3.802.662,39
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			833.547,62
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			936.959,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.213.000,00
Altri vincoli			
Totale parte vincolata (C)			2.983.507,16
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			308.710,86
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			852.295,80
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	(=)		7.626.859,88
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016			3.341.098,44
Fondo perdite Soc. Partecipate			50.408,00
Fondo Contenzioso			1.713.000,00
Altri accantonamenti			31.500,00
	Totale parte accantonata (B)		5.136.006,44
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			187.411,19
Vincoli derivanti da trasferimenti			31.772,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			936.959,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			172.000,00
Altri vincoli			
	Totale parte vincolata (C)		1.156.142,86
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		517.343,71
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		645.366,87
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017	(=)		9.762.219,27
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017			4.602.805,15
Fondo perdite Soc. Partecipate			76.510,10
Fondo Contenzioso			1.748.722,36
Altri accantonamenti			57.656,40
	Totale parte accantonata (B)		6.485.694,01
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			415.623,90
Vincoli derivanti da trasferimenti			107.390,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			936.959,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
	Totale parte vincolata (C)		1.459.973,85
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		596.231,27
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.220.320,14
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

Del. n. 21/2019/PRSP



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Mauro NORI
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere, relatore
consigliere
consigliere
primo referendario
referendario

nell'adunanza del 30 gennaio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **MONTE ARGENTARIO (GR)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 22 gennaio 2019, prot. Sezione n. 486 del 22 gennaio 2019 e con nota del 23 gennaio 2019, prot. Sezione n. 506 del 23 gennaio 2019 in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 14 gennaio 2019 prot. n. 267;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche

suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1° gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1° gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 e

2016 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di MONTE ARGENTARIO (GR), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della parte disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 7.947.186,21 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.802.662,39 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 2.149.959,54 euro) e destinata agli investimenti (per 308.710,86 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 1.685.853,42 euro.

In sede istruttoria è stato tuttavia rilevato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2014 e con il riaccertamento straordinario dei residui e non utilizzate nel corso della gestione 2015, nonché le risorse della gestione destinate a specifici interventi, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata al termine di tale esercizio.

Nello specifico l'istruttoria ha evidenziato la realizzazione di un avanzo della gestione di competenza derivante da risorse vincolate per "vincoli derivanti da legge o da principi contabili" pari a 833.547,62 euro, importo interamente riconducibile all'avanzo dell'esercizio precedente, in parte applicato alla gestione e non utilizzato al termine dell'esercizio (per 144.780,74 euro) ed in parte non applicato alla gestione 2015 (per 688.766,88 euro, al netto delle rettifiche di 37.577,13 euro operata su tale vincolo in conseguenza della cancellazione di residui attivi della medesima tipologia in sede di riaccertamento ordinario).

A fronte della realizzazione di tale avanzo, tuttavia, non è stato disposto il correlativo vincolo nell'ambito della quota vincolata per "vincoli derivanti da legge o da principi contabili" dell'avanzo di amministrazione definito al 31 dicembre 2015 (pari a zero euro).

Per quanto sopra esposto, pertanto, la quantificazione della quota vincolata "per vincoli derivanti da legge e da principi contabili" effettuata dall'ente nel risultato di amministrazione 2015, pari a zero euro, risulta inferiore di 833.547,62 euro rispetto a quanto rilevato dalla Sezione

Gli ulteriori elementi segnalati in occasione dell'istruttoria fanno peraltro emergere problematiche connesse alla corretta qualificazione delle quote vincolate nel risultato

di amministrazione. La movimentazione della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui in conseguenza della sua applicazione al bilancio di esercizio 2015, evidenzia che, nella precedente definizione del risultato di amministrazione (al 1 gennaio 2015), non era stata operata una corretta qualificazione della quota vincolata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili e della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui.

A tale riguardo occorre osservare che la puntuale definizione delle componenti del risultato di amministrazione non è richiesta solo in ossequio alla funzione di “rendicontazione” che è propria del conto del bilancio, ma anche ai fini del corretto operare circa gli utilizzi dell’avanzo di amministrazione che possono essere effettuati negli esercizi successivi a quello di rendicontazione.

L’ente è pertanto chiamato, per il futuro, ad una attenta verifica della natura delle risorse che confluiscono nel risultato formale di amministrazione, in modo che queste possano essere correttamente allocate nelle diverse componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato stesso e che ne sia garantito il corretto utilizzo negli esercizi successivi.

Per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 7.947.176,21 euro, il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2015 si ridefinisce con una quantificazione della quota disponibile pari a 852.295,80 euro.

Nelle controdeduzioni inviate in sede di contraddittorio, l’ente ha confermato l’errata composizione del risultato di amministrazione 2015 e la necessità di procedere alle opportune modificazioni dello stesso, con apposizione dei vincoli mancanti, nella quantificazione accertata dalla Sezione, con delibera del consiglio comunale.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine dell’esercizio 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l’avanzo di amministrazione complessivo risulta di fatto alimentato da risorse vincolate per legge al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione positivo pari a 7.626.859,88 euro. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della parte disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 7.626.859,88 euro, l'ente ha provveduto alla definizione della quota accantonata per 5.308.006,44 euro (dei quali 3.341.098,44 euro a fondo crediti di dubbia esigibilità, 500.000,00 euro a fondo contenzioso, 31.500,00 euro a fondo indennità fine mandato del sindaco, 50.408,00 a fondo perdite società partecipate ed i restanti 1.385.000,00 a fondo spese e rischi futuri), alla quantificazione della parte vincolata per 219.183,32 euro e alla parte destinata ad investimenti per 513.599,53 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo (parte disponibile) pari a 1.586.070,59 euro.

L'istruttoria ha, tuttavia, evidenziato una diversa qualificazione del risultato dell'esercizio 2015, che si riflette anche sulla composizione del risultato 2016. Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 ha condotto, infatti, alla ridefinizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile) da 1.685.843,42 euro a 852.295,80 euro, per effetto della necessità di ricostituire, nei fondi vincolati per "vincoli derivanti da legge o da principi contabili", la quota di 833.547,62 euro.

Con specifica istruttoria sul rendiconto 2016, la Sezione ha analizzato il risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio e ha rilevato che le risorse accertate con il rendiconto dell'esercizio 2015, non utilizzate nel corso della gestione 2016, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata e destinata al termine dell'esercizio 2016.

Nello specifico l'istruttoria ha evidenziato che l'avanzo vincolato per "vincoli derivanti dalla contrazione di mutui" dei precedenti esercizi e non applicato all'esercizio 2016, pari a 936.959,54 euro, non è stato ricollocato nell'ambito della specifica quota vincolata dell'avanzo di amministrazione definito al 31 dicembre 2016, quantificata dall'ente in zero euro.

Analogamente, l'avanzo destinato ad investimenti dei precedenti esercizi, non applicato all'esercizio 2016, pari a 3.744,18 euro, non è stato vincolato nell'ambito della "quota destinata ad investimenti" dell'avanzo di amministrazione definito al 31 dicembre 2016, quantificata dall'ente in 513.343,71 euro, interamente derivanti dall'avanzo realizzato dalla gestione della competenza.

In sede istruttoria l'ente ha attestato che tali fondi sono confluiti nella quota disponibile dell'avanzo accertato al 31 dicembre 2016.

In sede di contraddittorio, in relazione alla quota di avanzo vincolato per “vincoli derivanti da legge e da principi contabili” che con la presente pronuncia la Sezione ha disposto di ricostituire sul risultato di amministrazione 2015 (per l'importo di 833.547,62 euro) l'ente ha specificato che è confluita nella componente disponibile del risultato di amministrazione 2015. L'ente ha indicato anche che nel corso dell'esercizio 2016 la stessa è stata applicata esclusivamente alla parte capitale del bilancio e per le stesse finalità che costituivano l'origine dei vincoli da legge e principi contabili da apporre sul risultato 2015.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016, la quota disponibile del risultato di amministrazione 2016, quantificata dall'ente in 1.586.070,59 euro, a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 7.626.859,88 euro, si ridefinisce in 645.366,87 euro, con un peggioramento di 940.703,72 euro dovuto alla necessità di ricostituire i fondi vincolati per mutui (per 936.959,54 euro) ed i fondi destinati agli investimenti (per 3.744,18).

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile risulta di fatto alimentata da risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. Sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 sono state rilevate, in sede istruttoria, alcune problematiche nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità che meritano di essere qui evidenziate allo scopo di favorire una riflessione da parte dell'ente sull'evoluzione del fondo e, conseguentemente, sulla determinazione del risultato di amministrazione.

In ordine alla definizione del fondo crediti nel risultato di amministrazione va preliminarmente evidenziato che l'ente ha precisato che per gli anni 2015 e 2016 ha gestito due tipologie di entrate (oneri concessori e sanzioni del codice della strada) secondo il principio di cassa. Al momento in cui si è reso necessario reperire le

informazioni relative al grado di smaltimento delle poste mantenute a residuo nel quinquennio precedente si sono presi in considerazione i valori risultanti dai rendiconti.

Come risulta evidente, i dati desumibili dai rendiconti di un ente che ha gestito le suddette entrate per cassa non rappresentano il reale andamento delle riscossioni.

Occorre rilevare a riguardo che il principio contabile, nel definire le procedure per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dispone che “per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra contabili”.

La metodologia adottata dall'ente non trova, dunque, specifico fondamento nel principio contabile poiché quest'ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare “di dubbia esigibilità”, individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti e non ammette eventuali deroghe tanto più se queste non appaiono coerenti con lo spirito che sottende il principio contabile.

Al fine di poter valutare la corretta determinazione del fondo è stato chiesto all'ente di inviare apposito prospetto con la dimostrazione (per le entrate gestite per cassa e definite come di dubbia e difficile esazione in sede di rendiconto 2015 e 2016) del calcolo della quota FCDE secondo la metodologia ordinaria prescritta dall'esempio 5 del principio contabile 4.1 applicato alla contabilità finanziaria.

Con la nota inviata ai fini istruttori non è stato fornito un ricalcolo delle percentuali medie di realizzo dei residui relativi agli “Oneri concessori” ed alle “Multe” con l'articolazione minima prevista dal principio contabile e l'ente ha motivato tale circostanza con il fatto che i singoli ufficio non hanno reso disponibili le informazioni contabili utili alla determinazione, seppur extra contabilmente, del grado di smaltimento di tali tipologie di residui.

Tuttavia l'ente ha attestato che gli accantonamenti disposti per tali tipologie di entrate sono stati prudenzialmente determinati di importo significativo; nel rendiconto 2015, infatti, l'accantonamento disposto per “Oneri concessori” e “Multe” è risultato pari, per ciascuna di tali entrate, agli accertamenti della competenza non riscossi entro la fine dell'esercizio mentre, sul rendiconto 2016 è stato accantonato un importo pari, rispettivamente, al 100 per cento ed al 69 per cento dei residui attivi mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2016.

In relazione agli elementi complessivamente forniti ed agli accantonamenti presuntivi disposti, sebbene questi risultino di entità non marginale, occorre ribadire che il principio contabile prevede, in caso di assenza di dati contabili specifici per la determinazione della capacità di smaltimento degli accertamenti (o dei residui se si è in fase di rendicontazione), che la suddetta valutazione sia effettuata con dati extracontabili, e che questa avvenga con modalità e criteri analoghi a quelli da applicare quando i dati contabili sono disponibili.

Per quanto espresso si richiama l'ente ad una puntuale applicazione del principio contabile nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, al fine di evitare che gli accantonamenti e i fondi accertati al termine dell'esercizio risultino sottostimati rispetto alle necessità di tutela delle poste di dubbia e difficile esazione.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per entrambe le annualità, è stata rilevata la non corretta definizione delle quote vincolate e destinate agli investimenti, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare.

Al termine dell'esercizio 2015, considerata la rideterminazione del risultato di amministrazione di cui alla Sezione I della presente deliberazione, che ha condotto alla quantificazione complessiva delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato pari a 7.094.880,41 euro, nonché la quantificazione del risultato formale prospettata dall'ente, pari a 7.947.186,21 euro, è stata accertata l'errata definizione della quota disponibile al termine della gestione che, pur restando positiva, deve essere rideterminata in 852.305,80 euro (anziché 1.685.843,42 euro).

Al termine dell'esercizio 2016, considerata la rideterminazione del risultato di amministrazione di cui alla Sezione II della presente deliberazione, che ha condotto alla quantificazione complessiva delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato pari a 6.981.493,01 euro, nonché la quantificazione del risultato formale prospettata dall'ente, pari a 7.626.859,88 euro, è stata accertata l'errata definizione della quota disponibile al termine della gestione che, pur restando positiva, deve essere rideterminata in 645.366,87 euro (anziché 1.586.070,59 euro).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

Risultato di amministrazione

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi si andranno conseguentemente a produrre.

Occorre inoltre richiamare l'attenzione dell'ente sulle osservazioni svolte in ordine alla puntuale definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione al fine di garantire la sua corretta determinazione dello stesso nel risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 30 gennaio 2019.

Il relatore
f.to Nicola Bontempo

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 30 gennaio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

**Oggetto: deliberazione di consiglio – adozione misure correttive a seguito
pronuncia di accertamento della Corte dei Conti su rendiconti 2015 e 2016**

Il sottoscritto Dottor Gilberto Bargellini, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il triennio 2017-2020 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 15 maggio 2017 a seguito estrazione avvenuta presso la Prefettura di Grosseto in data 28 aprile 2017

- visto l'[art. 239, comma 1, lett. b\), Dlgs. n. 267/00](#);
- visto il Regolamento di contabilità approvato dall'Ente;
- vista la pronuncia di accertamento in oggetto;
- vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale, nella quale:
 - l'ente prende atto di detta pronuncia e propone di modificare la composizione dell'avanzo di amministrazione 2015 e 2016 come da prospetti allegati seguendo le indicazioni della Corte dei Conti, prospetti che qui si intendono richiamati, e che tali modifiche si ripercuotono anche sull'anno 2017, con la conseguente variazione del risultato di amministrazione anche di tale anno;
 - L'ente prende atto di detta pronuncia anche per quanto riguarda il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, adeguando negli anni a venire la metodologia di calcolo a quella proposta;

Tutto quanto premesso il sottoscritto revisore esprime **parere favorevole** alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, che accoglie la pronuncia della Corte dei Conti.

Porto Santo Stefano, 1 marzo 2019

Il Revisore unico

Dottor Gilberto Bargellini





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 119/2018 AVENTE AD
OGGETTO "NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **09-01-2019**

**IL RESPONSABILE
CASALINI CARLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 119 del 21-12-2018 con la quale veniva nominata la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna per il periodo 2019-2023;

Dato atto che per mero errore materiale non è stata inserita quale nuovo membro della suddetta Commissione la Sig.ra Giulia Zacchia, la cui richiesta è pervenuta nei termini previsti via pec prot. n. 20103/2018;

Tenuto conto che i membri della suddetta Commissione già nominati sono in numero di 13;

Visto l'art. 3 del suddetto concernente Regolamento, con il quale vengono fissati i criteri per la composizione della citata commissione che deve essere composta da non oltre 15 membri, oltre quelli di diritto;

Dato, altresì, atto che l'argomento è stato discusso dalla II Commissione Consiliare permanente, la quale ha ritenuto di ammettere a far parte della Commissione Pari Opportunità tutte le cittadine che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto dei criteri previsti dal citato Regolamento;

Ritenuto, pertanto, dover ammettere a far parte della Commissione succitata anche la Sig.ra Giulia Zacchia;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto dover procedere alla integrazione della Delibera del C.C. n. 119/2018 nel senso di cui sopra;

Visto il TUEL 267/00;

Con voti _____;

D E L I B E R A

1) Di integrare la Deliberazione del C.C. n. 119/2018 nominando quale ulteriore componente della Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna periodo 2019-2023 la Sig.ra Giulia Zacchia, la cui richiesta è pervenuta via pec ed assunta al protocollo sotto il n. 20103/2018, per le motivazioni espresse in narrativa;

2) Di trasmettere il presente atto all'interessata per opportuna conoscenza;

3) Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 119/2018 AVENTE AD
OGGETTO "NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA"**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **09-01-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI
COMUNALI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2019**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI
COMUNALI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

RICHIAMATA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2010 che approvava il "Regolamento di gestione degli ormeggi comunali" e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 22/12/2010 ed 86/2012;

PREMESSO CHE:

- gli ambiti portuali di Porto Santo Stefano e Porto Ercole - quali delimitati dai vigenti strumenti urbanistici - costituiscono porti polifunzionali di interesse regionale;
- ai sensi della L.R. n. 88/98 il Comune di Monte Argentario è delegato al rilascio delle concessioni demaniali marittime ad eccezione delle aree ricadenti nel porto del Valle di competenza della costituita Autorità Portuale;
- con delibera di consiglio n. 12 del 23/03/2012, è stato approvato il Regolamento urbanistico
- con delibera di consiglio n. 21 del 16/02/2018 è stato approvato il piano regolatore portuale di Porto Ercole, pubblicato sul BURT n 13 del 58.032018.
- che la gestione degli ormeggi comunali è improntata alla valorizzazione della vocazione e tradizione marinara attraverso il miglioramento dei servizi offerti ai residenti e ai cittadini che intendono usufruire degli ormeggi comunali.
- che al fine di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, sia in termini di assistenza che di fruibilità degli ormeggi stessi, si rendono necessarie alcune modifiche al regolamento di gestione tali da permettere una migliore e più proficua utilizzazione degli ormeggi comunali siti in Porto Ercole, alla Pilarella e nel Porto del Valle.

CONSIDERATO quindi che si ritiene necessario apportare delle modifiche allo stesso per consentire:

- All'amministrazione comunale di affidare a terzi, ex art. 45 bis del cod. nav. la gestione delle attività oggetto di concessione relativa alle singole aree, nel rispetto del regolamento e attraverso procedure ad evidenza pubblica e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
- Alla cittadinanza, avente rilevante propensione alle vocazioni marinare tipiche del nostro territorio, un'adeguata sistemazione presso gli ormeggi comunali;
- Di promuovere l'economia locale attraverso una maggiore disponibilità nei confronti delle attività commerciali che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto;
- alcune specifiche per una maggiore comprensione del regolamento in fase applicativa;

RITENUTO pertanto di adeguare, tenuto conto di ulteriori esigenze di gestione sopravvenute rispetto alla precedente deliberazione il regolamento in vigore;

VISTO il prospetto riepilogativo riguardante la variazione del testo di alcuni articoli come da allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

VISTO il testo del regolamento con le modifiche agli articoli di cui ai punti precedenti che si allega alla presente deliberazione nell'allegato n. 2 per formarne parte integrante e sostanziale e che risulta rispondente alle esigenze locali ed in particolare alla vocazione marinara e turistica del territorio;

CONSIDERATO che il testo così come proposto è stato oggetto di valutazione della III Commissione consiliare la quale non ha ritenuto di sollevare particolari obiezioni e/o modifiche a quanto proposto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento degli Ormezzi Comunali agli articoli così come indicati nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di aggiornare il Regolamento approvato con le modifiche sopra esposte;
3. Di dare atto che il testo vigente, con le modifiche approvate, è quello risultante all'allegato 2;
4. Di dare atto che le modifiche approvate entrano in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
5. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

ALLEGATO 1 – Articoli modificati

Si riporta un raffronto tra il testo vigente e le modifiche proposte esclusivamente sugli articoli che hanno subito variazione:

ARTICOLO	TESTO VIGENTE	ARTICOLO	PROPOSTA DI MODIFICA
1 definizioni	1) Il Comune di Monte Argentario, concessionario dei posti di ormeggio in concessione demaniale marittima, gestisce le strutture ed i servizi ai sensi della legislazione vigente.	1 definizioni	
		1.1	Ai fini del presente regolamento, si definiscono ed individuano ambiti di ormeggi comunali le aree delimitate nelle planimetrie allegate e denominate ormeggio catenaria della Pilarella, ormeggio pontili Darsena nel porto di Porto Santo Stefano e ormeggio catenaria Porto Ercole (All. A,B,C). Per ambiti portuali si intendono quello di Porto Santo Stefano e quello di Porto Ercole.
		1.2	L'amministrazione comunale nella persona del suo rappresentante legale assume la titolarità delle concessioni demaniale marittime delle aree e specchi acquei degli ambiti degli ormeggi comunali di cui al punto 1.1
	2) Ai fini del presente regolamento, si definiscono ed individuano ambiti di ormeggi comunali di Porto Santo Stefano e Porto Ercole le aree delimitate nelle planimetrie allegate. (All. A,B,C). Per ambiti portuali si intendono Porto Santo Stefano e Porto Ercole.		
2 Finalità e principi	L'attività di gestione degli ormeggi deve essere improntata ai seguenti principi:	2.1	L'amministrazione comunale gestisce direttamente gli ormeggi comunali o in alternativa decide con deliberazione di giunta comunale, di affidare a terzi, ex articolo 45 bis cod. nav, la gestione delle attività oggetto di concessione relativa alle singole aree attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
		2.2	L'attività di gestione degli ormeggi deve essere improntata ai seguenti principi:
	a) efficienza delle strutture da garantire attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;		
	b) vocazione e tradizione marinara da preservare		

	attraverso la valorizzazione e la promozione di associazioni che a tali principi ispirano la propria attività nonché riconoscendo l'attività e l'attaccamento allo sviluppo della portualità di singoli cittadini assegnatari originari degli ormeggi che ne hanno promosso la realizzazione.		
	c) legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento;		
	d) trasparenza ed imparzialità, da contemperare con i valori espressi alla precedente lettera b), da assicurare attraverso il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.		
3 Tariffe e servizi	1) Le tariffe del servizio sono deliberate dalla giunta comunale annualmente in misura tale da assicurare il rendimento dell'investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Nella determinazione della tariffa si deve tener conto dei seguenti criteri:		
		3.1	Le tariffe del servizio, nonché gli eventuali canoni relativi alle subconcessioni sono deliberate dalla giunta comunale annualmente, in misura tale da assicurare il rendimento dell'investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Nella determinazione della tariffa si deve tener conto dei seguenti criteri:
	a) la tariffa deve assicurare, in linea preventiva, la copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;		
	b) Le tariffe sono differenziate sulla base della		

	categoria di appartenenza anche tenendo conto dei principi e dei valori enunciati alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 2, dell'attività svolta dall'assegnatario, dall'anzianità di residenza nel Comune, in funzione dello spazio occupato all'ormeggio, nonché dell'ubicazione dell'approdo e dei servizi ad esso correlati ed ai tempi di utilizzo consentiti dalla concessione.		
3/2	Per quanto possibile, in funzione della morfologia dell'approdo, l'Amministrazione Comunale dovrà mettersi in grado di fornire direttamente o attraverso l'affidamento di cui all'art. 2.1 i seguenti servizi di:		
	a) erogazione acqua;		
	b) fornitura elettrica;		
	c) ritiro e raccolta nettezza urbana;		
	d) informazione meteo;		
	e) guardiania;		
	f) traghettamento;		f) traghettamento per il campo boe e assistenza all'ormeggio e disormeggio per il pontile.
	g) responsabile tecnico per l'amministrazione;		
	h) polizza assicurativa.		
			g) manutenzione
3/3	Per ciascun approdo verrà determinata la relativa tariffa		
3/4	Potrà essere stabilita una tariffa anche per gli assegnatari temporanei di cui al successivo articolo 4 comma 3		
3/5	Le tariffe di cui sopra, successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima		
4 Sgravi sulle tariffe	4.1 La deliberazione che approva la tariffa può prevedere per i soli residenti, una riduzione non		

	superiore al 50% della tariffa fissata in rapporto ai limiti di reddito stabiliti con la delibera di approvazione delle tariffe.		
4.2	Gli assegnatari che rinunciano ad usufruire del posto barca dal 01/06 al 30/09 di ciascun anno possono aver diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 50% sulla tariffa deliberata.		
4.3	La rinuncia dovrà pervenire con data certificata (protocollo, per posta elettronica certificata o posta raccomandata) entro il 15/05 di ogni anno ed avrà valenza solo per l'anno in corso. In tal caso, il posto lasciato libero viene assegnato temporaneamente e proporzionalmente tra i richiedenti in graduatoria e i posti al transito, secondo il piano di ormeggi approvato dalla Giunta Municipale	4.3	La rinuncia dovrà pervenire con data certificata (protocollo, per posta elettronica certificata o posta raccomandata) entro il 15/05 di ogni anno ed avrà valenza solo per l'anno in corso. In tal caso, il posto lasciato libero viene assegnato temporalmente secondo graduatoria.
6 Competenza degli adempimenti finanziari e contabili	Gli adempimenti relativi alla finanza e la contabilità vengono effettuati dall'Ufficio ragioneria Comunali del Comune, che li sottopone all'organo dell'Amministrazione Comunale competente ai sensi della vigente normativa	6.1	Gli adempimenti relativi alla contabilità vengono effettuati dall'Ufficio ormeggi mentre gli adempimenti di natura finanziaria sono demandati all'Ufficio ragioneria che li sottopongono all'organo dell'Amministrazione Comunale competente ai sensi della vigente normativa.
7 Movimenti di entrata e di uscita dei materiali	L'Ufficio è responsabile della conservazione dei materiali relativi alle manutenzioni o ad altri interventi da effettuare sugli approdi in dotazione dell'Ufficio stesso; dovrà predisporre documentazione di registrazione dei movimenti di entrata ed uscita dei suddetti materiali.	7.1	L'Ufficio manutenzioni è responsabile della conservazione dei materiali relativi alle manutenzioni o ad altri interventi da effettuare sugli approdi; dovrà predisporre documentazione di registrazione dei movimenti di entrata ed uscita dei suddetti materiali.
9 Termini per versamento tariffe	9.1 La tariffa è annuale indipendentemente dal periodo di utilizzo		
9.2	2. La tariffa verrà corrisposta in una o più rate fino ad un massimo di tre.		
9.3	3. Il numero delle rate ed i termini di scadenza sono		

	stabiliti dalla deliberazione che approva la tariffa.		
9.4	4. Il ritardato pagamento, se effettuato entro 30 gg. dalla scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto.	9.4	4. Il ritardato pagamento, se effettuato entro 20 gg. dalla scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto.
9.5	5. A partire dal 30° giorno la penale è pari al 25% con decadenza dell'assegnazione, fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.	9.5	A partire dal 21° giorno la penale è pari al 25% con notifica di avviso di decadenza dell'assegnazione se la posizione non dovesse essere regolarizzata entro 15 giorni, fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.
9.6	6. Decorso i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, l'assegnazione del posto di ormeggio decade fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.		
9.7	7. La dichiarazione di decadenza consente all'Amministrazione comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.		
9.8	8. La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.		
9.9	9. Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione comunale provvederà inoltre alla riscossione coattiva dei crediti, avvalendosi delle vigenti normative in ordine alla riscossione coattiva.		
10 Categorie di richiedenti l'assegnazione	10.1. I posti di ormeggio nell'approdo sono individuati con apposita numerazione e determinati, per ambiti omogenei, così come previsto dal progetto.		
10/2	2. L'istanza potrà essere presentata per un solo ambito portuale da parte di	10.2	10.2. L'istanza potrà essere presentata, esclusivamente da persone fisiche intestatarie del natante, per tutti gli ambiti portuali, specificando per quali ormeggi comunali si

	persone fisiche e società aventi sede legale nel comune di Monte Argentario, limitatamente alle categorie previste dall'art. 22 del presente regolamento. Nel caso in cui uno degli istanti, di cui alle categorie indicate nel successivo articolo, presenti domanda per più ambiti portuali, sarà invitato dall'Amministrazione Comunale ad optare per uno solo.		intende essere inseriti in graduatoria e a quale graduatoria si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso uno stesso soggetto risulti assegnatario di un posto barca per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verrà assegnato quello relativo alla graduatoria di preferenza. Le attività commerciali di cui all'art. 22 potranno presentare istanza esclusivamente per le specifiche graduatorie; l'istanza potrà essere presentata per gli ambiti portuali della Pilarella e di Porto Ercole, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quali graduatorie si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso che uno stesso soggetto risulti assegnatario cumulativamente di un numero di posti maggiore del consentito per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verranno assegnati i posti privilegiando le graduatorie di preferenza.
10/3	3. Hanno diritto di precedenza, distintamente e per ciascun ambito portuale (Porto Santo Stefano e Porto Ercole), all'assegnazione del posto di ormeggio i richiedenti secondo il seguente ordine: I) per l'ambito di ormeggio di Porto Santo Stefano: a) n. 1 posto Istituto Nautico e n. 2 posti Circolo Vela e Canottieri Porto Santo Stefano; b) n. 10 posti Associazione "Amici del Guzzo"; c) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; g) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; h) gli altri richiedenti; II) per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole: a) n. 1 posto per disabili Lega Navale; b) n. 1 posto Lega Navale; c) gli assegnatari originari e residenti nel Comune di Monte Argentario (Porto Ercole), come risultano	10.3	3. Ai fini della tutela della vocazione marinara propria del promontorio e delle realtà sociali ad essa collegate vengono assegnati per l'ormeggio della Darsena : n. 1 posto Istituto Nautico e n. 2 posti Circolo Vela e Canottieri Porto Santo Stefano; n. 10 posti Associazione "Amici del Guzzo". I posti di cui sopra saranno individuati dall'ufficio ormeggi in modo discrezionale. per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole : n. 1 posto per disabili Lega Navale; n. 1 posto Lega Navale; I posti sopra assegnati saranno attribuiti ai propri componenti in modo autonomo secondo graduatorie interne basate sui principi/criteri concordati con l'amministrazione. 3.1 Hanno diritto di precedenza, distintamente e per ciascun ormeggio comunale all'assegnazione del posto di ormeggio i richiedenti secondo il seguente ordine: I) per l' ormeggio della Darsena : a) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti. II) per l'ambito di ormeggio della Pilarella : a) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti. III) per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole : a) gli assegnatari originari e residenti nel Comune di Monte Argentario (Porto Ercole), come risultano dagli atti in possesso del Comune, che hanno contribuito negli anni alla nascita e con continuità allo sviluppo della catenaria portercolese; b) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 15 anni nel

	dagli atti in possesso del Comune, che hanno contribuito negli anni alla nascita e allo sviluppo della catenaria portereolese; d) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; g) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; h) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; i) gli altri richiedenti.		Comune di Monte Argentario; d) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; g) gli altri richiedenti.
10.4	4. Al fine di esercitare il diritto di precedenza, i richiedenti dovranno fornire delle dichiarazioni ed obblighi previsti in apposita modulistica stabilita dall'Amministrazione Comunale.		
10.5	5. Non sarà possibile avere simultaneamente più di un posto barca per nucleo familiare.		
10.6	6. Gli estratti appartenenti all'associazione "Amici del Guzzo", che rinunciano, possono essere sostituiti da un altro associato previa deliberazione del direttivo dell'Associazione.		
11 Modalità delle assegnazioni	1. Le assegnazioni decadranno automaticamente con cadenza triennale. L'Amministrazione Comunale provvederà all'emanazione di apposito bando con il quale sarà dato pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio comunali, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Monte Argentario per un periodo non inferiore a		11.1.L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario provvederà all'emanazione di apposito bando triennale con il quale sarà dato pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio comunali, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Monte Argentario per un periodo non inferiore a quindici giorni. All'interno del bando, saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca nonché i termini di presentazione della stessa. Decorsi i termini per la presentazione delle domande, e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà per mezzo di un pubblico sorteggio alla determinazione delle graduatorie dei richiedenti divise per residenti e non residenti e per ogni fascia di dimensione del natante provvedendo a scalare i soggetti che ne hanno il diritto nei posti riservati fino alla saturazione.

	quindici giorni. All'interno del bando, saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca nonché i termini di presentazione della stessa. Decorsi i termini per la presentazione delle domande, e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà per mezzo di un pubblico sorteggio alla determinazione delle graduatorie dei richiedenti. Chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti, secondo quanto risulta dagli atti dell'Ufficio Ormeggi Comunali, non può partecipare ai sorteggi a meno che non regolarizzi la sua posizione entro il termine della scadenza del bando.		Le graduatorie e i loro aggiornamenti decadranno automaticamente con la formazione della nuova graduatoria relativa al successivo bando.
11.2	2. Il sorteggio sarà effettuato suddividendo le richieste secondo la categoria di appartenenza del richiedente e secondo la tipologia omogenea delle imbarcazioni o dei posti di ormeggio così come previsto dal progetto, fatte salve quelle tipologie di imbarcazioni le quali, per motivi di ordine tecnico legati alle eventuali particolarità costruttive delle stesse, potranno essere inserite nei vari gruppi, a discrezione dell'Amministrazione. Le graduatorie scaturite dal sorteggio avranno valenza triennale.		
11.3	3. L'Amministrazione Comunale si riserva, ogni qualvolta si presenti la necessità di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi, di modificare a propria	11.3	3. L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario si riservano, ogni qualvolta si presenti la necessità, di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi, di modificare a propria discrezione la scadenza dell'azzeramento delle assegnazioni.

	discrezione la scadenza dell'azzeramento delle assegnazioni.		
11.4	4. Decorso i termini per la presentazione delle domande, fino ad emanazione del bando successivo sarà possibile presentare domanda di assegnazione di posto barca su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali. Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno aggiunte in coda alla graduatoria scaturita dal sorteggio generale in base all'ordine di presentazione, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'art. 10, e secondo le tipologie di imbarcazioni.		
11.5	5. (abrogato)	11.5	
11.6	6. Per ciascuna imbarcazione non potrà essere presentata più di una domanda di assegnazione di un posto barca, anche se proposta da soggetti diversi comproprietari, a pena di esclusione.	11.6	
11.7	7. Nel caso di comproprietà sarà attribuita come categoria di assegnazione quella di appartenenza del comproprietario meno vantaggiosa.	11.7	
11.8	8. Non sarà riconosciuta la contitolarità dell'imbarcazione se non dichiarata al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca.	11.8	
11.9	9. L'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali potrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'Ufficio stesso.	11.9	11.9 L'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali potrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'Ufficio stesso. In caso di subconcessione della gestione tutti i controlli saranno effettuati dal subconcessionario.
12 Validità delle assegnazioni	Le assegnazioni di posto barca ai richiedenti appartenenti alle categorie	12 Validità delle assegnazioni	Le assegnazioni di posto barca relativa ai non residenti avranno durata annuale. Le assegnazioni alle altre categorie di richiedenti avranno

	di cui ai punti g) ed h) per quanto riguarda l'ambito di ormeggio di Porto Santo Stefano e h) e i) per quanto riguarda l'ambito di ormeggio di Porto Ercole dell'art. 10 del presente regolamento, avranno valenza annuale. Le assegnazioni alle altre categorie di richiedenti avranno validità fino ad un massimo di tre anni.		validità fino ad un massimo di tre anni e comunque fino all'aggiudicazione del successivo bando. L'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta sarà effettuata secondo la graduatoria che avrà validità fino a nuovo bando.
13 bis Accesso agli ormeggi	Per motivi di sicurezza l'accesso ai punti di ormeggio è consentito esclusivamente all'assegnatario del posto barca o dai soggetti dallo stesso delegati. Della delega ne va data comunicazione in apposito modulo predisposto dall'ufficio con indicazione del periodo di validità. Sono ammesse un massimo di tre deleghe al mese. La delega deve essere giornaliera. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca dall'assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.	13 bis Accesso agli ormeggi	La fruizione del punto di ormeggio è consentita esclusivamente all'assegnatario del posto barca o ai soggetti dallo stesso delegati. La delega deve essere giornaliera e deve essere inviata all'uff. ormeggi. Sono ammesse un massimo di tre deleghe al mese. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca dall'assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.
14 Riserva di posti al transito	In analogia alla normativa sulla navigazione marittima, il 10% dei posti di ciascun ormeggio comunale sono riservati ai natanti in transito, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed approvate dalle Autorità competenti nei termini di legge. L'assegnazione dei posti di cui sopra, subordinata alla presentazione di una istanza da presentarsi al Comune di Monte Argentario, avrà la durata massima stabilita dalle autorità competenti. Le richieste di assegnazione saranno soddisfatte in funzione della reale e		

	momentanea disponibilità di posti barca morfologicamente adeguati all'imbarcazione da ospitare.		
		14.1	I punti di ormeggio che si rendono disponibili perché inutilizzati possono essere concessi temporaneamente per il periodo di disponibilità.
14 bis Assegnazioni temporanee	1. Le assegnazioni temporanee saranno effettuate seguendo la classifica scaturita dai sorteggi triennali.	14 bis Assegnazioni temporanee	Le assegnazioni temporanee saranno effettuate seguendo la graduatoria.
14 bis/2	2. Anche per le assegnazioni derivanti da posti lasciati liberi ai sensi dell'art. 4 commi 2e 3 si procederà secondo la classifica scaturita in sede di assegnazione triennale o nel caso di esaurimento della stessa, secondo le domande pervenute in ordine di protocollo.	14 bis/2	2. Anche per le assegnazioni derivanti da posti lasciati liberi ai sensi dell'art. 4 commi 2e 3 si procederà secondo graduatoria
22 Attività commerciali	Sono riservati alle attività che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino ad un massimo di 20 posti per ogni ambito portuale a tariffazione speciale stabilita dalla Giunta Comunale. Ogni attività commerciale che operi nel Comune di Monte Argentario da almeno cinque anni potrà avere fino ad un massimo di 4 posti barca. Nell'ambito portuale di Porto S. Stefano le attività commerciali sono allocate nell'ambito d'ormeggio della Pilarella.	22 Attività commerciali	Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino ad un massimo di 25 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 25 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 6 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 4 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 4 anni, salvo non si raggiunga il numero massimo consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati. In tal caso si potranno concedere ulteriori postazioni. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Regolamento di GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

*(approvato con delibera C.C. n. 13 del 16/3/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 96 del 22/12/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 86 del 15/12/2012)
(modificato con delibera C.C. n. __ del ____))*

Art. 1

(Definizione)

1) Ai fini del presente regolamento, si definiscono ed individuano ambiti di ormeggi comunali le aree delimitate nelle planimetrie allegate e denominate ormeggio catenaria della Pilarella, ormeggio pontili Darsena nel porto di Porto Santo Stefano e ormeggio catenaria porto Ercole (All. A,B,C). Per ambiti portuali si intendono quello di Porto Santo Stefano e quello di Porto Ercole.

2) L'Amministrazione comunale nella persona del suo rappresentante legale assume la titolarità delle concessioni demaniali marittime delle aree e specchi acquei degli ambiti degli ormeggi comunali si cui al punto 1.1.

Art.2

(Finalità e principi)

L'Amministrazione comunale gestisce direttamente gli ormeggi comunali o in alternativa decide con deliberazione di giunta comunale, di affidare a terzi, ex art. 45 bis cod. nav. La gestione delle attività oggetto di concessione relativa alle singole aree attraverso procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

L'attività di gestione degli ormeggi deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) efficienza delle strutture da garantire attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) vocazione e tradizione marinara da preservare attraverso la valorizzazione e la promozione di associazioni che a tali principi ispirano la propria attività nonché riconoscendo l'attività e l'attaccamento allo sviluppo della portualità di singoli cittadini assegnatari originari degli ormeggi che ne hanno promosso la realizzazione;
- c) legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento;
- d) trasparenza ed imparzialità, da temperare con i valori espressi alla precedente lettera b), da assicurare attraverso il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

Art.3

(Tariffe e servizi)

1) Le tariffe del servizio , nonché gli eventuali canoni relativi alle subconcessioni sono deliberate dalla giunta comunale, annualmente, in misura tale da assicurare il rendimento dell'investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Nella determinazione della tariffa si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) la tariffa deve assicurare, in linea preventiva, la copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;
- b) Le tariffe sono differenziate sulla base della categoria di appartenenza anche tenendo conto dei principi e dei valori enunciati alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 2, dell'attività svolta dall'assegnatario, dall'anzianità di residenza nel Comune, in funzione dello spazio occupato

all'ormeggio, nonché dell'ubicazione dell'approdo e dei servizi ad esso correlati ed ai tempi di utilizzo consentiti dalla concessione.

2) Per quanto possibile, in funzione della morfologia dell'approdo, l'Amministrazione Comunale dovrà mettersi in grado di fornire direttamente o attraverso l'affidamento di cui all'Art. 1) i seguenti servizi di:

- a) erogazione acqua;
- b) fornitura elettrica;
- c) ritiro e raccolta nettezza urbana;
- d) informazione meteo;
- e) guardiania;
- f) traghettamento per il campo boe e assistenza all'ormeggio e disormeggio per il pontile;
- g) responsabile tecnico per l'amministrazione;
- h) polizza assicurativa.

3) per ciascun approdo verrà determinata la relativa tariffa.

4) Potrà essere stabilita una tariffa anche per gli assegnatari temporanei di cui al successivo articolo 4 comma 3.

5) Le tariffe di cui sopra successivamente alla approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere comunicate alla Autorità Marittima.

Art.4

(Sgravi sulle tariffe)

1) La deliberazione che approva la tariffa può prevedere per i soli residenti, una riduzione non superiore al 50% della tariffa fissata in rapporto ai limiti di reddito stabiliti con la delibera di approvazione delle tariffe.

2) Gli assegnatari che rinunciano ad usufruire del posto barca dal 01/06 al 30/09 di ciascun anno possono aver diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 50% sulla tariffa deliberata.

3) La rinuncia dovrà pervenire con data certificata (protocollo, per PEC o posta raccomandata) entro il 15/05 di ogni anno ed avrà valenza solo per l'anno in corso. In tal caso, il posto lasciato libero viene assegnato temporalmente secondo graduatoria.

Art.5

(Beni mobili e immobili)

I beni mobili e immobili, dovranno essere descritti e valutati nell'apposito libro degli inventari e secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art.6

(Competenza degli adempimenti finanziari e contabili)

Gli adempimenti relativi alla contabilità vengono effettuati dall'Ufficio ormeggi mentre gli adempimenti di natura finanziaria sono demandati all'Ufficio ragioneria che li sottopongono all'organo dell'Amministrazione Comunale competente ai sensi della vigente normativa.

Art.7

(Movimenti di entrata e di uscita di materiali)

L'Ufficio manutenzioni è responsabile della conservazione dei materiali relativi alle manutenzioni o ad altri interventi da effettuare sugli approdi: dovrà predisporre documentazione di registrazione dei movimenti di entrata ed uscita dei suddetti materiali.

Art.8

(Servizio di cassa e riscossione servizi)

Il servizio di cassa è effettuato dalla Tesoreria Comunale su conto corrente postale n° 15960545 intestato al Comune di Monte Argentario – Proventi Concessioni Ormeggi, trattandosi di gestione in economia, previa emissione dei titoli di entrata e di uscita da parte dei competenti organi ed uffici comunali.

Art.9

(Termini per versamento tariffe)

- 1) La tariffa è annuale indipendentemente dal periodo di utilizzo.
- 2) La tariffa verrà corrisposta in una o più rate fino ad un massimo di tre.
- 3) Il numero delle rate ed i termini di scadenza sono stabiliti dalla deliberazione che approva la tariffa.
- 4) Il ritardato pagamento, se effettuato entro 20 gg. dalla scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto.
- 5) A partire dal 21° giorno la penale è pari al 25% con notifica di avviso di decadenza dell'assegnazione se la posizione non dovesse essere regolarizzata entro 15 giorni, fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.
- 6) La dichiarazione di decadenza consente all'Amministrazione Comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.
- 7) La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.
- 8) Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione Comunale provvederà inoltre alla riscossione coattiva dei crediti, avvalendosi delle vigenti normative in ordine alla riscossione coattiva.

Art.10

(Categorie di richiedenti l'assegnazione)

- 1) I posti di ormeggio nell'approdo sono individuati con apposita numerazione e determinati, per ambiti omogenei, così come previsto dal progetto.
- 2) L'istanza potrà essere presentata esclusivamente da persone fisiche intestatarie del natante, per tutti gli ambiti portuali, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quale graduatoria si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso uno stesso soggetto risulti assegnatario di un posto barca per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verrà assegnato quello relativo alla graduatoria di preferenza.

Le attività commerciali di cui all'art. 22 potranno presentare istanza esclusivamente per le specifiche graduatorie; l'istanza potrà essere presentata per gli ambiti portuali della Pilarella e di Porto Ercole, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quali graduatorie si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso che uno stesso soggetto risulti assegnatario cumulativamente di un numero di posti maggiore del consentito per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verranno assegnati i posti privilegiando le graduatorie di preferenza.

- 3) Ai fini della tutela della vocazione marinara propria del promontorio e delle realtà sociali ad essa collegate vengono assegnati per **l'ormeggio della Darsena**: n. 1 posto Istituto Tecnico Nautico e n. 2 posti Circolo Vela e Canottieri Porto Santo Stefano; n. 10 posti Associazione "Amici del Guzzo". I posti di cui sopra saranno individuati dall'ufficio ormeggi in modo discrezionale.

Per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole: n. 1 posto per disabili Lega Navale;

i posti sopra assegnati saranno attribuiti ai propri componenti in modo autonomo secondo graduatorie interne basate sui principi/criteri concordati con l'amministrazione.

- 3.1) Hanno diritto di precedenza, distintamente e per ciascun ormeggio comunale all'assegnazione del posto di ormeggio i richiedenti secondo il seguente ordine:

I) per **l'ormeggio della Darsena**: a) i residenti di almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

II) per **l'ambito di ormeggio della Pilarella**: a) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

III) per **l'ambito di ormeggio di Porto Ercole**: a) gli assegnatari originari e residenti nel Comune di Monte Argentario (Porto Ercole), come risultano dagli atti in possesso del Comune, che hanno

contribuito negli anni alla nascita e con continuità allo sviluppo della catenaria portercolese; b) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; g) gli altri richiedenti.

4) Al fine di esercitare il diritto di precedenza, i richiedenti dovranno fornire delle dichiarazioni ed obblighi previsti in apposita modulistica stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5) Non sarà possibile avere simultaneamente più di un posto barca per nucleo familiare.

Art.11

(Modalità delle assegnazioni)

1) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario provvederà all'emanazione di apposito bando triennale con il quale sarà dato pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio comunali, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Monte Argentario per un periodo non inferiore a quindici giorni. All'interno del bando, saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca nonché i termini di presentazione della stessa. Decorso i termini per la presentazione delle domande, e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà per mezzo di un pubblico sorteggio alla determinazione delle graduatorie dei richiedenti divise per residenti e non residenti e per ogni fascia di dimensione del natante provvedendo a scalare i soggetti che ne hanno il diritto nei posti riservati fino alla saturazione.

Le graduatorie e i loro aggiornamenti decadranno automaticamente con la formazione della nuova graduatoria relativa al successivo bando.

2) Il sorteggio sarà effettuato suddividendo le richieste secondo la categoria di appartenenza del richiedente e secondo la tipologia omogenea delle imbarcazioni o dei posti di ormeggio così come previsto dal progetto, fatte salve quelle tipologie di imbarcazioni le quali, per motivi di ordine tecnico legati alle eventuali particolarità costruttive delle stesse, potranno essere inserite nei vari gruppi, a discrezione dell'Amministrazione. Le graduatorie scaturite dal sorteggio avranno valenza triennale.

3) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario si riservano, ogni qualvolta si presenti la necessità di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi, di modificare a propria discrezione la scadenza dell'azzeramento delle assegnazioni.

4) Decorso i termini per la presentazione delle domande, fino ad emanazione del bando successivo sarà possibile presentare domanda di assegnazione di posto barca su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali. Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno aggiunte in coda alla graduatoria scaturita dal sorteggio generale in base all'ordine di presentazione, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'art.10, e secondo le tipologie di imbarcazioni.

5) (Abrogato)

6) Per ciascuna imbarcazione non potrà essere presentata più di una domanda, di assegnazione di un posto barca, anche se proposta da soggetti diversi comproprietari, a pena di esclusione.

7) Nel caso di comproprietà sarà attribuita come categoria di assegnazione quella di appartenenza del comproprietario meno vantaggiosa.

8) Non sarà riconosciuta la contitolarità dell'imbarcazione se non dichiarata al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca.

9) L'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali potrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'Ufficio stesso. In caso di subconcessione della gestione tutti i controlli sono effettuati dal subconcessionario.

Art.12

(Validità delle assegnazioni)

Le assegnazioni di posto barca relativa ai non residenti avranno durata annuale

Le assegnazioni alle altre categorie di richiedenti avranno validità fino ad un massimo di tre anni e comunque fino all'aggiudicazione del successivo bando.

L'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta sarà effettuata secondo la graduatoria che avrà validità fino a nuovo bando.

Art.13

(Modalità di utilizzo del posto barca)

- 1) 1. L'assegnatario dovrà comunicare obbligatoriamente i movimenti di alaggio e varo all'Ufficio competente, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il varo ed entro non oltre i tre giorni successivi l'alaggio, facendo uso dello stampato predisposto dall'Ufficio competente. Agli inadempienti sarà applicata una sanzione pecuniaria così come disposto dall'art. 36 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far uso dei posti barca temporaneamente inutilizzati dall'assegnatario con assegnazioni temporanee, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale senza che questo costituisca alcun diritto di riduzione tariffaria per il titolare dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 2 e 3.
- 2) L'assegnatario di un posto barca presso gli approdi annuali dovrà far uso dello stesso per almeno quattro mesi nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione; analogamente l'assegnatario che abbia in assegnazione un posto barca presso un approdo stagionale, dovrà far uso di questo per almeno un mese nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione. L'uso del posto barca sarà verificato oltre che con sopralluoghi diretti dell'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali, anche mediante l'uso delle comunicazioni di alaggio e varo di cui al primo comma del presente articolo.
- 3) La validità dell'assegnazione dei posti barca, ivi compresi i posti barca al transito, sarà subordinato all'accettazione di quanto disposto all'art. 33.

Art.13 bis

(Accesso agli ormezzi)

La fruizione del punto di ormeggio è consentita esclusivamente all'assegnatario del posto barca o ai soggetti dallo stesso delegati.

La delega deve essere giornaliera e deve essere inviata all'ufficio ormezzi. Sono ammesse un massimo di tre deleghe al mese. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca dell'assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.

Art.14

(Riserva di posti al transito)

In analogia alla normativa sulla navigazione marittima, il 10% dei posti di ciascun ormeggio comunale sono riservati ai natanti in transito, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed approvate dalle Autorità competenti nei termini di legge.

L'assegnazione dei posti di cui sopra, subordinata alla presentazione di una istanza da presentarsi al Comune di Monte Argentario, avrà la durata massima stabilita dalle autorità competenti. Le richieste di assegnazione saranno soddisfatte in funzione della reale e momentanea disponibilità di posti barca morfologicamente adeguati all'imbarcazione da ospitare.

Art.14 bis

(Assegnazioni temporanee)

- 1) Le assegnazioni temporanee saranno effettuate seguendo la graduatoria.
- 2) Anche per le assegnazioni derivanti da posti lasciati liberi ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 si procederà secondo graduatoria.

Art.14 ter

(Assegnazioni periodo invernale)

Le assegnazioni a carattere temporaneo e riferite al periodo invernale (ottobre – aprile) per la Darsena saranno effettuate seguendo la classifica scaturita da un pubblico sorteggio che si terrà fra il 15 e il 30 settembre.

- A) Le domande per l'estrazione potranno essere presentate dal 1 maggio al 15 settembre dell'anno di riferimento su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Ormeggi.
- B) Le domande pervenute dopo il 15 settembre saranno messe in coda alla classifica scaturita dal sorteggio suddetto in ordine di presentazione.

Verranno redatte due classifiche; una per le imbarcazioni di lunghezza fino a sei metri e una per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra i sei e gli otto metri seguendo i criteri di cui all'art. 10 comma 3 punto I.

Art.15

(Documentazione relativa al natante)

1) Al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del posto barca, pena esclusione, il richiedente l'assegnazione, nonché proprietario dell'imbarcazione, dovrà presentare:

- A) copia di un documento di identificazione personale;
- B) copia della polizza assicurativa stabilita dalle norme vigenti e relativa a quanto richiesto dal punto successivo;

C) il titolo di proprietà e, per le imbarcazioni non immatricolate, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo in uso all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, accompagnato dalla copia della carta di circolazione del motore e dalla fotografia del natante vista di lato, da cui il natante risulti ben identificabile.

2) Durante il periodo di assegnazione, la documentazione di cui ai punti B e C del comma precedente dovrà essere obbligatoriamente intestata al titolare del posto barca, a pena di decadenza dell'assegnazione.

Art.16

(Applicazione del regolamento)

Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio organizzato, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, cui spetta la vigilanza sul rispetto dello stesso, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della AUTORITA' MARITTIMA per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatole, procedendo alle manovre che verranno suggerite dall'Ufficio competente e dall'eventuale personale di servizio dell'approdo.

Art.17

(Tipi di imbarcazioni accoglibili)

L'ormeggio accoglierà soltanto unità da diporto. Non potranno essere ormeggiate moto d'acqua o simili. Per l'ormeggio le imbarcazioni dovranno comunque possedere i requisiti previsti dal Codice di Navigazione. Le imbarcazioni dovranno, pena la decadenza dell'assegnazione, essere munite di apposite targhette con sopra riportato il numero del posto assegnato, che saranno fornite dall'Amministrazione.

Art.18

(Sistemazione in ormeggio)

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

In caso di inadempimento l'Ufficio competente potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolare la sistemazione, previo avviso al proprietario, addebitandogli le maggiori spese.

Art.19

(Efficienza dell'imbarcazione)

Ogni imbarcazione dovrà essere in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.20

(Manovre interne all'ormeggio)

Nessuna imbarcazione può essere manovrata a velocità eccedente i limiti di sicurezza (NON SUPERIORE A DUE MIGLIA ORARIE), prestabiliti.

Art.21

(Attività vietate all'interno dell'ormeggio)

Non è ammesso nuotare, né esercitare attività subacquea all'interno dell'ormeggio se non in determinate circostanze e con apposita autorizzazione della Autorità Marittima. All'interno degli approdi comunali sarà vietato effettuare operazioni di rifornimento di carburanti, di ricarica delle bombole subacquee nonché ogni altra operazione pericolosa per la pubblica incolumità. E' consentito l'imbarco e lo sbarco di bombole ad aria compressa solo per quelle di uso personale dell'assegnatario e per le attività commerciali solo in zone all'uopo individuate.

Art.22

(Attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 25 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 25 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 6 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 4 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 4 anni, salvo non si raggiunga il numero massimo consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati. In tal caso si potranno concedere ulteriori postazioni. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Art.23

(Operazioni non consentite)

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte del responsabile per l'Amministrazione. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o alla stessa Amministrazione Comunale.

Art.24

(Eliminazione rifiuti)

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni. Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti della banchina.

Art.25

(Uso di motori o apparecchi rumorosi)

I proprietari delle imbarcazioni, nell'azionare i motori di ogni natura e per qualsiasi manovra e circostanza, dovranno evitare la produzione di rumori molesti.

Art.26

(Condotta civile degli utenti)

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'Approdo, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni dell'approdo, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come di seguito determinata, salvo nei casi di particolare gravità o di recidiva, che comporteranno la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Art.27

(Scambio di ormeggio)

1) Non è ammesso lo scambio di posto barca tra un approdo e l'altro. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria all'interno del medesimo approdo con il consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Ufficio.

2) L'Ufficio potrà inoltre disporre uno scambio di posto barca all'interno della stessa struttura di ormeggio per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario

al cambio di posto barca disposto d'Ufficio, l'assegnatario incorrerà nella sanzione della decadenza della assegnazione stessa.

Art.28

(Parabordi e cime di ancoraggio)

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio, dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per parte), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ancoraggio anche per eventuali occasionali mareggiate.

Art.29

(Obbligo di assicurazione del natante)

Le imbarcazioni saranno ammesse all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo, solo se munite di polizza assicurativa RC, anche se non prevista obbligatoriamente dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto barca fino alla produzione della polizza all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali.

Art.30

(Risarcimento danni tra privati)

L'Ente comunale non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

Art.31

(Furti a bordo)

L'Ente Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area dell'approdo.

Art.32

(Assicurazione per cause imputabili alla Gestione)

Il Comune di Monte Argentario sarà assicurato rispetto alla propria responsabilità civile, contro l'incendio o ogni altra causa imputabile alla gestione, nei limiti previsti dalla polizza assicurativa contratta.

Art.33

(Inagibilità dell'ormeggio)

- 1) L'Ente comunale, pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
- 2) Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, l'Amministrazione Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.

Art.34

(Divieto di cessione del posto barca)

- 1) Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'Ufficio può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.
- 2) Nel caso di decesso dell'assegnatario gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'imbarcazione avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 3) Durante il primo anno non si potrà sostituire l'imbarcazione con la quale è stata presentata la domanda fatta salva la sostituzione della stessa per eventi eccezionali documentati e comprovati da

denuncia presso l'autorità marittima. Negli anni successivi è ammessa la sostituzione dell'imbarcazione purché:

- A) sia mantenuto il limite della lunghezza del posto barca assegnato;
- B) la nuova imbarcazione non potrà eccedere di massimo 10 cm. la larghezza dell'imbarcazione a cui era stato assegnato il posto barca;
- C) la nuova imbarcazione deve comunque rimanere nella stessa categoria come previsto dall'art. 11 comma 2.

Si dovrà produrre la documentazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento all'Ufficio Comunale competente. Nel caso la misura della nuova imbarcazione ecceda le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade.

4) Potrà essere autorizzato l'utilizzo dei posti barca disponibili sull'approdo anche da parte di imbarcazioni le cui dimensioni eccedano le dimensioni del posto barca, fino ad un massimo del 3% delle dimensioni dello stesso, sempre che dal suddetto fatto non derivi pregiudizio per la sicurezza od efficienza dell'approdo a giudizio dell'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali.

Art.35

(Conoscenza del Regolamento)

Gli utenti dei posti barca o di ogni altra attrezzatura dell'Approdo, dovranno dichiarare di ben conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente regolamento che sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Monte Argentario.

Art.36

(Sanzioni)

Qualora siano accertate dall'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali, nello svolgimento della sua attività di vigilanza sugli approdi comunali, violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 13, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 del presente Regolamento, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, di una sanzione pecuniaria, come di seguito determinata:

1) violazioni all'Art.13 (Modalità di utilizzo del posto barca)

a) ritardata comunicazione di alaggio e varo: da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;

b) qualora il ritardo della comunicazione superi il decimo giorno: da un minimo € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

2) violazioni all'Art.20 (Manovre interne) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

3) violazioni all'Art.21 (Attività vietate) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

4) violazioni all'Art.23 (Modifiche alle strutture) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

5) violazioni all'Art.24 (Eliminazione rifiuti) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

6) violazione all'Art.25 (Uso di motori o apparecchi rumorosi) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

7) violazioni all'Art.26 (Condotta civile) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

8) violazioni all'Art.28 (Parabordi e cime) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

9) l'inadempimento a specifici obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento a quelli che hanno consentito la priorità nell'assegnazione, comporta la decadenza della stessa assegnazione, previo contraddittorio con l'assegnatario nonché la sanzione nella misura di cui al precedente punto 7.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento integralmente alla Legge n. 689/81 sopra citata.

Art.37

(Occupazioni non autorizzate di posto barca)

L'occupazione di un posto barca negli approdi comunali da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione all'occupante di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di € 200,00 e ad un massimo di € 1.200,00; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso il suddetto termine, l'Ufficio procederà alla

rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'Amministrazione, con totale spesa per le suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito del natante, a carico del trasgressore.

Art.38

(Norme finali e transitorie)

Il presente regolamento, così come le sue modifiche ed integrazioni, verranno inviati all'Autorità Marittima competente.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **21-01-2019**

**IL RESPONSABILE
CASALINI CARLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Rilevato che l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Con riferimento al punto a) di cui al sopracitato art. 194, considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all'avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo CPA. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010 ; 10997/2007 ; 8059/2007)(Cass. 9315/2013 ; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003).

Premesso che in data 03/05/2018 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, Sentenza n. **429/2018** emessa il 19/04/2018 dal Tribunale Civile di Grosseto e depositata il giorno 21/04/2018 a favore dell'avv. Lorenzo Silvestrini in proprio e con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tassotti, con studio Legale a Roma in Via Clodia, 165 i quali hanno ottenuto

la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite.

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/07/2018 sono stati liquidati complessivi € **4.038,84** quali spese di giudizio mancando la liquidazione delle **spese vive documentate** così come disposto in sentenza.

Esaminati i successivi atti prodotti, attestanti le spese sostenute in svolgimento di causa, si dà atto che l'ulteriore importo da liquidare in favore dell'Avv. Lorenzo Silvestrini in proprio e con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tassotti, con studio Legale a Roma in Via Clodia, 165 è pari ad un totale di € 753.75 di cui € 208.75 per registrazione sentenza, € 27.00 marca da bollo per diritti di notifica ed € 518.00 (€475.00+€43.00) di contributo unificato.

Che in data 22/11/2018 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 15849/2016** emessa il 20/04/2016 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 06/05/2016 e resa esecutiva il 13/03/2018 a favore del procuratore antistatario del sig. Pompili Fabio, Avv. to Ilaria Cerci con studio Legale a Roma in Via Cairoli 34, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 181.00 oltre accessori di Legge per un totale di € 264.10.-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Ilaria Cerci a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 22/11/2018 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 25742/2018** emessa il 19/07/2018 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 14/08/2018 e resa esecutiva il 20/09/2018 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Maria Cristina Sabbadini, Avv. to Luca Rocchi con studio Legale a Roma in Via Carlo Mirabello 6, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Comune di Roma Capitale – Prefettura di Roma, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 400.00 oltre IVA e CAP ed € 43.00 per esborsi per un totale di € 626.65.-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 209.00 (1/3) ;

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Luca Rocchi a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 18/12/2018 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 586/2018** emessa il 03/09/2018 dal Giudice di Pace di Grosseto, depositata in cancelleria il giorno 14/12/2018 a favore del procuratore antistatario del sig. Mattioli Daniele, Avv. to Mattioli Claudia con studio Legale a Roma in Via Bafile 5, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 193.00 di cui € 43.00 per esborsi oltre accessori di Legge per un totale di € 261.87.-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Mattioli Claudia a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 11/01/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 374/2009** emessa il 07/05/2009 dal Giudice di Pace di Orbetello e la successiva Ordinanza di correzione sentenza emessa e depositata il giorno 15/11/2012 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Lucia Scalone di Montelauro, rappresentata

in giudizio da sé medesima, con studio Legale a Roma in Via Cola di Rienzo 162, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 20.00 -

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Lucia Scalone di Montelauro a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 21/06/2018 è giunta a questa Amministrazione richiesta di liquidazione spese legali a seguito di sentenza del GDP di Torino n. 2080/2018 emessa il 17/05/2018 e depositata in cancelleria il giorno 23/05/2018 a favore del sig. Stasi Enrico il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.347,75 di cui € 225.00 per fase di studio, € 240.00 per fase introduttiva, € 335.00 fase istruttoria, € 405.00 fase decisoria, € 142.74 per esposti oltre rimborsi forfet 15%, IVA e Cap come per Legge, in solido con Equitalia, per un totale di € 1.900,98 come si evince dalla copia della sentenza giacente agli atti ma non allegata alla presente.

A seguito di corrispondenza intercorsa, Agenzia delle Entrate – Riscossione con mail n. 1558 del 17/01/2019 ha comunicato di avere provveduto in data 01/08/2018 alla liquidazione totale di quanto disposto in sentenza, chiedendo di versare in suo favore, la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, quota che ammonta ad € 950,49;

Che in data 05/02/2019 PEC 3494 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 27865/2018** emessa il 30/07/2018 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 27/08/2018 e resa esecutiva il 21/09/2018 a favore del procuratore antistatario del sig. Fidati Giuseppe, Avv. to Simona Di Fonso con studio Legale a Roma in Via Caio Mario 13, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300.00 di cui € 50.00 di spese oltre spese generali ed accessori di Legge per un totale di € 414.78.-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 207.39 (50%);

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Simona Di Fonso a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 29/01/2019 PEC 2801 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 1048/2019** emessa il 09/01/2019 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 15/01/2019 e resa esecutiva il 21/01/2019 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Piccione Lucia, Avv. to Ugo Arcuri con studio Legale a Roma in Via Vittoria Colonna 32, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di

Monte Argentario, solidale con Agenzia delle Entrate, Roma Capitale, Comune di Anguillara Sabazia, U.T.G. di Frosinone al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500.00 di cui € 125.00 di spese oltre spese generali ed accessori di Legge per un totale di € 854.56.-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 171.00 (1/5);

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avv. to Ugo Arcuri a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 relativo al "riconoscimento di legalità di debiti fuori bilancio";

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto, di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali gli stessi si sono formati, e che il presente provvedimento risponde comunque all'esigenza di evitare ulteriori contenzioso suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'Amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

D E L I B E R A

- 1) di disporre il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL comma 1 lett. a) per l'importo complessivo di € 2.837,60 come si evince dai documenti depositati in atti;
- 2) di dare atto che la spesa relativa ai succitati debiti fuori bilancio riconosciuti e ammontanti complessivamente ad € 2.837,60 trova copertura al capitolo 169000 cod. 0103110 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e che tale spesa sarà esigibile nel 2019;
- 3) di dare mandato agli uffici finanziari dell'Ente di liquidare e pagare complessivi € 2.837,60 ai soggetti meglio descritti in narrativa e che la stessa rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL 267/2000;
- 4) di inviare ai sensi dell'art. 23 c. 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata

votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-02-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.